

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

RICORSO nell'interesse della dott.ssa **Manuela Magno** (cod. fisc. _____),
rappresentata e difesa – giusta mandato a margine del presente atto – dall'avv. Guido
Marone (cod. fisc.), con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via L. Giordano
n. 15. Ai sensi dell'art. 136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede
siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.372.13.20 – pec
guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

CONTRO il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., e l'Ufficio
Scolastico Regionale per l'Emilia – Romagna, in persona del Direttore Generale p.t.,

E NEI CONFRONTI DI dott.ssa Dentorini Laura,

**PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA
MISURA CAUTELARE, ANCHE MONOCRATICA:** **A)** del decreto dirigenziale dell'Ufficio
Scolastico Regionale per l'Emilia – Romagna, Ufficio IX Ambito Territoriale di Parma e
Piacenza, prot. n. 5739 del 16.08.2024 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale),
recante approvazione delle graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di
Parma valide per il biennio 2024/2026, con riferimento agli elenchi di I fascia per i posti
di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado (classe concorsuale ADSS); **B)** del
decreto dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia – Romagna, Ufficio
IX, Ambito Territoriale di Parma e Piacenza, prot. n. 5740 del 16.08.2024 (pubblicato in
pari data sul sito istituzionale), successivamente rettificato con decreto prot. n. 5955 del
26.08.2024 (pubblicato sul sito istituzionale in data 28.08.2024), recante individuazione
dei candidati esclusi dalle vigenti graduatorie provinciali per le supplenze della Provincia
di Parma, laddove dispone l'esclusione della ricorrente dagli elenchi di I fascia per il
sostegno (classe concorsuale ADSS) a causa dell'asserita mancanza dei requisiti; **C)** del
provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, anche eventualmente adottato in forma
tacita, con il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia – Romagna, Ufficio IX

1

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Ambito Territoriale di Parma e Piacenza ha respinto il reclamo presentato dalla ricorrente avverso la sua ingiusta esclusione; **D)** del provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia – Romagna, Ufficio IX, Ambito Territoriale di Parma e Piacenza, comunicato con mail del 05.09.2024, con il quale venivano ribadite le motivazioni poste a fondamento dell'esclusione, ancorate alla mancata produzione documentale della qualifica estera quale atto asseritamente dovuto anche in caso di domanda di permanenza e/o aggiornamento; **E)** dell'O.M. 16.05.2024 n. 88 (pubblicata in data 20.05.2024 sul sito istituzionale), successivamente rettificato con O.M. 10.06.2024 n. 114 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale), recante disciplina delle procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto valide per il biennio 2024/2026, laddove impone la produzione di copia del titolo dichiarato come requisito di ammissione qualora conseguito all'estero (art. 7, co. 12); **F)** di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.

F A T T O

La dott.ssa Magno è una docente “precaria” che ambisce da operare come insegnante di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado (classe di concorso ADSS) in quanto in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento scolastico.

Occorre sin d'ora evidenziare, infatti, che la ricorrente, siccome inserita “con riserva” negli elenchi aggiuntivi della graduatoria provinciale per le supplenze di Reggio Emilia valida per il biennio 2022/2024 (**doc. 1**), era stata destinataria di nomina annuale con orario intero (18 h) per una supplenza nell'a.s. 2023/2024 presso l'I.S. “*L. Nobili*” di Reggio Emilia (**doc. 2**), ove ha regolarmente espletato le funzioni sino alla conclusione delle attività didattiche.

Al riguardo, va rimarcato che la ricorrente poteva accedere a tale incarico perché munita della relativa qualifica professionale che era stata conseguita all'estero (Spagna) al termine di un complesso e approfondito *iter* formativo svolto presso l'*Universidad Católica de Ávila* (**doc. 3**), di cui aveva chiesto il riconoscimento ai sensi della direttiva

2005/36/CE con istanza debitamente presentata al Ministero competente in data 18.07.2022 (**doc. 4**).

Del resto, la suddetta abilitazione, già dichiarata in occasione del precedente inserimento in graduatoria (**doc. 5**), previo espresso controllo documentale (**doc. 6a e 6b**), era stata oggetto di attenta verifica da parte dell'Istituto scolastico ove ella aveva preso servizio ai fini della validazione del punteggio attribuito e di accertamento sull'effettiva titolarità del diploma di specializzazione in adempimento dei doveri di controllo previsti dalla disciplina vigente.

* * * * *

Con O.M. 16.05.2024 n. 88 (**doc. 7**), successivamente rettificata con O.M. 10.06.2024 n. 114 (**doc. 8**), il Ministero dell'Istruzione e del Merito disciplinava le operazioni di costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze valide per il biennio 2024/2026.

Pertanto, nel rispetto dei termini prescritti, con istanza acquisita al prot. n. 1194237 del 29.05.2024 (**doc. 9**), la ricorrente formalizzava la richiesta di essere inserita nella I fascia delle graduatorie provinciali di Parma con riferimento al sostegno nella scuola secondaria di secondo grado.

In tal senso, quindi, ella compilava il format telematico ove, tra l'altro, dichiarava ancora una volta il possesso della medesima qualifica professionale, fornendo tutti gli estremi per un'agevole identificazione (TAB7 – Sez. A.1).

La domanda, con ogni evidenza, era finalizzata a confermare la volontà di permanere negli elenchi previo e ad aggiornare il punteggio spettante in ragione dei titoli di servizio nelle more maturati.

Inopinatamente, con decreto dirigenziale prot. n. 5739 del 16.08.2024 (**doc. 10**), l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia – Romagna – Ufficio IX pubblicava le graduatorie *de quibus* e, con coevo decreto dirigenziale prot. n. 5740 del 16.08.2024 (**doc. 11**), successivamente rettificato con decreto prot. n. 5955 del 26.08.2024 (**doc. 12**), escludeva

3

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

la ricorrente adducendo come motivazione il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 7, co. 12 dell'O.M. 88/2024.

Con tale disposizione, invero in modo assolutamente irragionevole, veniva prescritto che *«Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. È fatta eccezione, con necessità di produzione del rispettivo titolo, a pena di esclusione, relativamente a: a) titoli di studio conseguiti all'estero; b) dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all'estero per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera; c) servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell'Unione Europea ovvero in altri Paesi»*.

La prescrizione, di contenuto chiaramente formalistico, risultava tuttavia ultronea rispetto alla richiesta avanzata dalla ricorrente, costituendo un inutile aggravio burocratico, a fronte di uno *status* che era ben noto all'Amministrazione procedente in ragione delle verifiche documentali già svolte.

Pertanto, con reclamo trasmesso in data 16.08.2024 (**doc. 13**), la ricorrente chiedeva la revisione in autotutela delle determinazioni assunte invocando l'istituto del cd. soccorso istruttorio e, quindi, allegava nuovamente la documentazione attestante l'effettivo conseguimento del titolo in Spagna, invero già da tempo acquisita dall'Amministrazione resistente.

Con mail del 05.09.2024 (**doc. 14**), tuttavia, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna confermava l'esclusione ribadendo che l'onere di presentazione della domanda dovesse intendersi applicabile non solo ai “nuovi inserimenti”, ma anche alle domande di permanenza e/o aggiornamento della posizione in graduatoria.

* * * * *

Pertanto, avverso i provvedimenti impugnati, la dott.ssa Manuela Magno, rappresentata e difesa come in epigrafe, ricorre innanzi a codesto ecc.mo Tribunale chiedendone l'annullamento e/o la riforma, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare, anche monocratica, siccome irragionevole e illegittima per i seguenti

MOTIVI

4

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

IN RITO

SULLA SUSSISTENZA DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.

In via preliminare, e per mero tuziorismo, si rileva che la presente controversia è senz'altro attratta alla cognizione di codesto ecc.mo Tribunale in ragione del *petitum* sostanziale proposto con la domanda caducatoria formulata nel ricorso introduttivo, siccome questa investe appunto l'atto regolamentare presupposto che condiziona e vincola il contenuto del provvedimento di esclusione.

Come chiarito in vicende analoghe in quanto attinenti alla compilazione delle graduatorie provinciali per le supplenze relative al precedente biennio di validità, infatti, «*con riguardo alla giurisdizione, considerando gli ultimi orientamenti del Consiglio di Stato (i.a. sent. n. 3779 del 2023 nonché sentt. nn. 5436, 4441, 4375, 3851, 3802, 3799, 3794, 1543 del 2023), va dichiarata sussistente la iurisdictio del giudice amministrativo, in quanto il ricorso coinvolge i criteri e le modalità con cui sono disciplinati in via generale la formazione delle graduatorie (O.M. n. 112 del 2022)*» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 02.08.2024 n. 15648)

NEL MERITO

II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 6 E 18 DELLA L. 07.08.1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 43 E 46 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CD. “SOCCORSO ISTRUTTORIO”. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI AGGRAVAMENTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. ECCESSO DI POTERE. CONTRADDITTORIETÀ. SVIAMENTO. MANIFESTA ILLOGICITÀ.

II.1) I provvedimenti impugnati sono inficiati da gravi vizi di legittimità, dal momento che l'Amministrazione resistente ha escluso la ricorrente dalla graduatoria provinciale per il sostegno (classe concorsuale ADSS) per mancata allegazione della copia del titolo

5

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

dichiarato, ossia del diploma e/o del certificato attestante il conseguimento all'estero della qualifica professionale quale requisito di inserimento in prima fascia.

La determinazione costituisce diretta (e quindi vincolata) applicazione di una disposizione regolamentare contenuta nell'O.M. 88/2024 (art. 7, co. 12) che, in realtà, è chiaramente irragionevole, sproporzionata e incongrua, laddove impone la duplicazione di adempimenti formali già effettuati e, pertanto, priva di qualsiasi valida utilità ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico.

Come rappresentato, lo *status* della ricorrente, già dichiarato all'Amministrazione scolastica nel precedente periodo di validità delle suddette graduatorie, era stato oggetto di attenta e scrupolosa verifica in occasione del conferimento dell'incarico di supplenza per l'a.s. 2023/2024.

A seguito di formale richiesta (**doc. 6a**), infatti, ella aveva prodotto all'I.S. "L. Nobili" di Reggio Emilia la copia del diploma rilasciato dall'Università spagnola e della istanza di riconoscimento della qualifica estera presentata al Ministero resistente, così da poter comprovare il possesso dei requisiti indicati nella domanda di inserimento (**doc. 6b**).

Come noto, secondo quanto anche prescritto dall'art. 8 dell'O.M. 88/2024, l'ordinamento settoriale prevede espressamente che «7. *L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate.* 8. *In caso di esito positivo dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica, con apposito provvedimento, l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020*».

Stante la veridicità di quanto dichiarato, previo controllo sulla documentazione consegnata, la ricorrente aveva così ottenuto la conferma dell'incarico di supplenza e la convalida del punteggio.

6

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Alla luce di tanto, la reiterazione di tale verifica è priva di qualsiasi valida giustificazione causale, siccome l'Amministrazione resistente era evidentemente a conoscenza della sussistenza del titolo indicato nella istanza anche per il corrente periodo di validità, così come era consapevole che la condizione della ricorrente fosse stata debitamente vagliata, posto che altrimenti ella non avrebbe potuto vantare il servizio dichiarato nella domanda. A riprova dell'assoluta irrilevanza dell'adempimento formale richiesto, del resto, mette conto osservare che la stessa disciplina regolamentare dettata dall'impugnata O.M. 88/2024 statuisce che *«Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie provinciali costituite per il biennio 2022/2023- 2023/2024, che non presentino domanda di aggiornamento/inserimento/trasferimento, è assegnato il punteggio con cui figuravano nelle relative graduatorie del precedente periodo, sulla base dei titoli a suo tempo presentati e delle eventuali rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti»* (art. 3, co. 4).

La disposizione *de qua* è evidentemente ispirata da oggettive esigenze di semplificazione procedimentale, laddove è volta ad evitare che si ripetano attività amministrative i cui esiti risultano essere stati ormai acquisiti e non contestati.

In modo assolutamente contraddittorio e illogico, invece, l'O.M. 88/2024 stabilisce che solo nel caso di qualifica conseguita all'estero l'istante debba rinnovare la produzione materiale del titolo, non essendo sufficiente la dichiarazione circa il possesso del requisito che l'istante è tenuto a formalizzare secondo quanto previsto dall'art. 7, co. 4, lett. e), a mente del quale *«Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo»*.

7

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Con ogni evidenza, si tratta di un onere meramente burocratico che determina un ingiustificato aggravio a danno della ricorrente in stridente contrasto con i principi fondamentali che governano *subiecta materia*.

Come noto, infatti, l'art. 18, co. 2 della L. 07.08.1990 n. 241 stabilisce che *«I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti»*.

In senso conforme, l'art. 43, co. 1 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445 dispone che *«Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato»*.

Non vi è dubbio alcuno che l'Amministrazione scolastica fosse già in possesso delle informazioni necessarie a disporre l'inserimento in prima fascia della ricorrente, dal momento che, oltre ad essere stata consegnata in occasione dei controlli per la conferma dell'incarico di supplenza, la medesima documentazione attestante il conseguimento della qualifica professionale, debitamente tradotta e legalizzata, era stata finanche consegnata al Ministero resistente per il riconoscimento ai sensi della direttiva 2005/36/Ce.

Orbene, secondo un granitico insegnamento giurisprudenziale, *«In materia di concorsi pubblici, l'Amministrazione non può valutare titoli che, seppur sussistenti, non siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione ad un pubblico concorso, ma a fini di semplificazione (secondo i canoni di imparzialità e buon andamento) ben può attingere ad altri documenti in proprio possesso per la valutazione dei titoli, tanto più quando sia*

lo stesso candidato a segnalarne l'esistenza, come prevede, in via generale, l'art. 18, comma 2, L. n. 241 del 1990» (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. II, 13.01.2023 n. 465).

Invero, costituisce ius receptum il principio secondo il quale «In virtù dell'art. 18, comma 2, della L. n. 241 del 1990, i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni, in coerenza con le esigenze della semplificazione amministrativa ed in ossequio al divieto di aggravamento del procedimento» (cfr. da ultimo, Cons. Stato, Sez. VII, 22.01.2024 n. 661).

In modo assolutamente incongruo e contraddittorio, quindi, l'Amministrazione resistente ha ritenuto necessario ed indefettibile un adempimento che, per altri titoli dichiarati (laurea, master, specializzazioni, servizio reso, ecc.), non viene richiesto siccome oggettivamente sproporzionato, ben potendo essere confermato quanto già oggetto di precedente verifica.

E' indubbio che la contestata imposizione, laddove determina una formalità prevista a pena di esclusione, violi oggettivamente il divieto di aggravamento procedimentale sancito dall'art. 1 della L. n. 241/1990 cit.

Al riguardo, con riferimento a procedure selettive / comparative, è stato osservato che «*Il principio di tassatività delle cause di esclusione impedisce l'adozione di atti basati su eccessi di formalismo in contrasto con il divieto di aggravamento degli oneri procedurali e con l'esigenza di ridurre il peso degli oneri formali gravanti sugli operatori economici, riconoscendo giuridico rilievo all'inosservanza di regole procedurali o formali solo in quanto queste impediscano il conseguimento del risultato verso cui l'azione amministrativa è diretta» (cfr. TAR Veneto, Sez. I, 15.04.2021 n. 484. In termini, cfr. TAR Calabria, Reggio Calabria, 23.11.2020, n. 669; TAR Campania, Napoli, Sez. II, 25.09.2019, n. 4571; TAR Toscana, Firenze, Sez. III, 26.02.2019, n. 313). Alla luce di quanto rilevato, l'esclusione della ricorrente è chiaramente illegittima in quanto disposta in attuazione di una disposizione dell'O.M. 88/2024 (art. 7, co. 12) che è*

9

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

marcatamente sproporzionata e abnorme, laddove impone solo ai docenti muniti di titoli conseguiti all'estero di rinnovare continuamente la produzione di documenti già trasmessi e verificati.

II.2) Inoltre, non vi è chi non veda come l'impugnata esclusione determini anche una partente violazione del legittimo affidamento in ordine al consolidamento del proprio *status* che si era ingenerato nella ricorrente a seguito dei controlli favorevoli svolti dalla stessa Amministrazione scolastica.

Come affermato dal Giudice Comunitario, infatti, *«Il diritto di avvalersi del principio di tutela del legittimo affidamento presuppone che le autorità competenti dell'Unione abbiano fornito all'interessato garanzie precise, incondizionate e coerenti, provenienti da fonti autorizzate e affidabili. Tale diritto spetta, infatti, a qualunque parte in causa per conto della quale un'istituzione, un organo o un organismo dell'Unione, fornendogli precise assicurazioni, ha suscitato nei suoi confronti fondate speranze»* (cfr. Corte di Giustizia UE, Sez. VII, 25.04.2024 in causa C-366/23).

Il superamento delle verifiche e la conseguente convalida del punteggio, infatti, aveva ingenerato nella ricorrente la fondata convinzione che non fosse in alcun modo controvertibile la sua legittimazione a figurare nella prima fascia delle graduatorie *de quibus* in ragione del titolo di specializzazione conseguito in Spagna, non essendo così necessario dimostrare ancora una volta il possesso della qualifica in parola.

A conforto di affidamento deponeva la stessa disciplina regolamentare dettata dall'O.M. 88/2024 che, invece, come evidenziato nel motivo che precede, per tutte le altre dichiarazioni (attinenti agli altri requisiti o ai titoli di studio e di carriera) prevedeva la conferma automatica del punteggio, se appunto validato, addirittura anche in mancanza della formale presentazione di istanza di permanenza e/o inserimento (art. 3, co. 4).

II.3) I provvedimenti gravati sono altresì illegittimi in quanto integrano una manifesta violazione del principio del cd. soccorso istruttorio, dal momento che l'esclusione è stata disposta senza neanche consentire alla ricorrente di integrare la documentazione relativa

10

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

ad un titolo che era stato regolarmente dichiarato con specificazione di tutti gli estremi necessari ad identificarlo.

Secondo un granitico insegnamento giurisprudenziale *«Specialmente nell'ambito delle procedure di selezione l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità sottese alla loro indizione, dirette alla selezione dei migliori candidati, con la conseguenza i relativi esiti non possono essere alterati da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione»* (cfr. da ultimo, TAR Lazio, Roma, Sez. II, 21.08.2024 n. 15901. In termini, cfr. *ex multis*, Cons. Stato, Sez. VII, 04.03.2024 n. 2101; TAR Campania, Salerno, Sez. I, 05.05.2022 n. 1202).

E' stato infatti evidenziato che *«In mancanza di attivazione del soccorso istruttorio, il danno, prima ancora che all'interesse privato, è recato allo stesso interesse pubblico, considerata la rilevanza fondamentale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione, ancora più evidente nell'ambito di una procedura di concorso interno volta a selezionare i candidati maggiormente rispondenti alle esigenze organizzative espresse dall'amministrazione di appartenenza»* (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. V, 03.01.2024 n. 180).

Orbene, come rappresentato, la condizione che legittimava l'accesso alla prima fascia, ossia il possesso della qualifica professionale sul sostegno, era stata specificata nella domanda di permanenza e/o aggiornamento mediante indicazione dei riferimenti (Ateneo, anno di conseguimento, votazione, data di inoltro della richiesta di riconoscimento) nel campo appositamente dedicato nel format di presentazione.

Nell'ambito dei doveri di leale collaborazione e di correttezza, quindi, non vi era alcun impedimento ad esercitare l'intervento di regolarizzazione ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a) della L. 07.08.1990 n. 241, siccome il titolo de quo era stato dichiarato con dati univoci, di talché la produzione documentale non era affatto suscettibile di alterare la *par condicio* tra gli istanti.

11

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

E ciò tanto più alla luce del contenuto non univoco e, anzi, foriero di incertezze dell'O.M. n. 88/2024 che, come rilevato, prevedeva la mera dichiarazione dei titoli (art. 7, co. 4, lett. e), e la conferma dei titoli già verificati nel precedente periodo di validità (art. 3, co. 4), sicché l'omissione documentale appare frutto di un errore senz'altro scusabile.

ISTANZA CAUTELARE

In ordine al *fumus boni iuris* sia consentito rinviare ai motivi di ricorso che precedono. Per quanto attiene al *periculum in mora*, si rileva che i provvedimenti impugnati sono suscettibili di arrecare gravi ed irreparabili pregiudizi alla ricorrente stante l'esclusione dalla graduatoria per un periodo biennale e, conseguentemente, compromettono qualsiasi possibilità di essere destinataria di incarichi di supplenza, così venendo ad essere vanificati gli sforzi e le energie profuse per la costruzione della propria carriera professionale.

In tal senso, i danni prodotti sono *in re ipsa* tenendo conto della natura dei provvedimenti gravati e degli effetti giuridici derivanti.

Con ogni evidenza, le opportunità di impiego, senz'altro attuali e concrete come dimostra la nomina ottenuta nel precedente anno scolastico, vengono ad essere del tutto conculcate a causa dell'estromissione dal canale di reclutamento in parola, con grave nocimento alla possibilità di generare reddito sufficiente a far fronte alle proprie esigenze di vita quotidiana, costituendo il reddito da lavoro presso l'Amministrazione scolastica l'unica fonte economica (**doc. 15**).

P Q M

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'annessa domanda cautelare. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio da liquidare in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che per la presente controversia attiene a materia rientrante nel pubblico impiego, di valore indeterminabile, e, pertanto, è dovuto il contributo unificato nella misura ridotta nell'importo pari ad € 325,00.

Napoli – Roma, 10.09.2024

(avv. Guido Marone)

12

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

**A S.E. ILL.MA SIGNOR PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO**

R O M A

Istanza di concessione di misure monocratiche ex art. 56 cod. proc. amm.

La ricorrente, rappresentata e difesa come in epigrafe, evidenzia a codesto ecc.mo Tribunale la sussistenza di pregiudizi gravi ed irreparabili che si connotano per la stringente attualità del danno, tenuto conto che sono in corso le procedure di conferimento di incarichi di supplenza per l'a.s. 2024/2025 (**doc. 16**).

Al fine di mantenere la *res adhuc integra*, quindi, si rende necessario disporre il reinserimento “con riserva” della ricorrente nella graduatoria impugnata così da consentirle di intercettare le nomine annuali che si verranno ad effettuare sulle ulteriori disponibilità, anche nel caso di scorrimenti per rinunce o nuove disponibilità di posti.

Nel doveroso bilanciamento degli interessi contrapposti, l'adozione della misura interinale non è suscettibile di produrre alcuna distorsione del meccanismo selettivo, ma anzi assicurerebbe il perseguimento dell'interesse pubblico all'individuazione dei migliori candidati aumentando la platea dei partecipanti.

Del resto, la ricorrente ha già dimostrato di possedere i requisiti formativi necessari in virtù dei quali ha maturato servizio presso l'Amministrazione scolastiche, sicché ella offre adeguate garanzie di professionalità nello svolgimento della funzione di docente.

Pertanto, considerato che, alla luce dei termini di cui all'art. 55 cod. proc. amm., l'eventuale ordinanza collegiale favorevole non potrebbe intervenire in tempo utile ad assicurare la tutela delle posizioni giuridico-soggettive azionate in giudizio, si chiede alla S.V. ill.ma di voler adottare le più idonee misure cautelari provvisorie nelle more della fissazione della Camera di Consiglio.

Napoli – Roma, 10.09.2024

(avv. Guido Marone)

13

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami ex art. 41, co. 4 cod. proc. amm..

Il sottoscritto avv. Guido Marone, quale difensore e procuratore della ricorrente,

premessi che

- la presente azione è finalizzata ad ottenere l'inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Parma, valide per il biennio 2024/2026, con riferimento agli elenchi di I fascia per i posti di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado (classe concorsuale ADSS), pubblicate con decreto dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia – Romagna, Ufficio IX Ambito Territoriale di Parma e Piacenza, prot. n. 5739 del 16.08.2024 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale), sicché, nel rispetto del principio del contraddittorio, il presente atto deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda proposta;
- la notifica del ricorso nei modi ordinari è impraticabile o comunque oltremodo gravosa, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei controinteressati, nonché reperire residenze e domicili certi nei tempi ristretti previsti dal rito cautelare;
- secondo indirizzo consolidato del Giudice Amministrativo, formatosi anche in giudizi analoghi a quello di cui è causa (cfr. *ex multis* T.A.R. Lazio, Sez. III Bis, decreto cautelare n. 4756/2016 del 12 agosto 2016), l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente (sia nella sede centrale che in quelle territorialmente competenti) di copia integrale del presente atto, del provvedimento e dell'elenco dei controinteressati;

chiede

all'Ill.mo Presidente del TAR Lazio, Roma, affinché voglia autorizzare ai sensi dell'art. 41, co. 4 cod. proc. amm. lo scrivente avvocato ad effettuare la notifica del presente

14

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito web
dell'Amministrazione resistente.

Napoli-Roma, 10.09.2024

(avv. Guido Marone)

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in
proprio, ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, sono conformi all'originale
digitale nativo del presente atto.

Napoli-Roma, 10.09.2024

(avv. Guido Marone)

Firmato digitalmente da: MARONE GUIDO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI
Data: 10/09/2024 15:57:51

15

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

E-mail: info@studiomarone.com - Fax 081 372 13 20